



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANALE**  
**Viale del Pesco, 5 – 12043 CANALE CN – Tel./Fax 0173 979115**  
**e-mail: [comprensivo.canale@gmail.com](mailto:comprensivo.canale@gmail.com)**  
**[cnic82200q@pec.istruzione.it](mailto:cnic82200q@pec.istruzione.it)**  
**[www.iccanale.gov.it](http://www.iccanale.gov.it)**



CUP I91I17000100006

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-252

**OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela della procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto madrelingua per l'attuazione del progetto PON FSE "A Chance for everyone... with English"**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**PREMESSO** che con atto Prot. 1880 del 09/04/2018 veniva emanato un Bando di selezione di personale esperto madrelingua progetto PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'Infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea) e Azione 10.2.2. azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi);

**VISTO** che questa amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle normative vigenti;

**CONSIDERATO** che è stato emanato un unico bando per la selezione dell'esperto madrelingua indirizzato sia a persone fisiche (D.L.gs 50/2016) che giuridiche (D.Lgs 163/2006), procedura non corretta come indicata nell'allegato alla nota Miur prot. n. 1498 del 09.02.2018;

**CONSIDERATO** che tra i criteri di selezione indicati nel bando è stata inserita come valutabile la pregressa esperienza con l'istituzione scolastica e che tale criterio può essere discriminatorio;

**TENUTO CONTO** che l'adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui dev'essere sottoposta la procedura di selezione;

**AVVALENDOSI** dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in presenza di errori materiali e/o di pubblico interesse accertati e commessi in sede di emanazione del bando perché non rispettosa delle norme in vigore;

**RILEVATO CHE** "la Pubblica Amministrazione" è titolare dell'ampio potere discrezionale di dar luogo alla revoca di un bando pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990" ( Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554);

**RILEVATO CHE** "la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse" (Cons. St., Sez. V, 7 giugno 2013 n. 3125);

**DATO ATTO** della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della Pubblica Amministrazione, per quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell'azione amministrativa di annullamento d'ufficio;

## **DISPONE**

per le motivazioni espresse in premessa,

1. L'annullamento in autotutela della procedura di selezione di cui al Prot. 1880 del 09/04/2018 e di tutti gli atti conseguenti.
2. La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all'albo e sul sito web dell'istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Maria Luisa RIVETTI